

Documento di consultazione  
**DCO 30/08**

TARIFFE PER L'ATTIVITÀ DI  
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS  
NATURALE PER IL TERZO PERIODO DI  
REGOLAZIONE

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

*Milano, 17 ottobre 2008*

A seguito della pubblicazione del Documento di Consultazione 30-08, Anigas formula di seguito le proprie osservazioni e proposte in materia di tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione. ANIGAS acconsente alla pubblicazione, in forma anonima, del proprio contributo nella sintesi che l'Autorità divulgherà sul proprio sito internet, coerentemente con la procedura AIR a cui è stato sottoposto il procedimento sulle tariffe.

Il testo è articolato in due parti:

- la prima, dedicata ad osservazioni di carattere generale sull'intervento regolatorio proposto dall'Autorità;
- la seconda, fa osservazioni in modo puntuale sui singoli punti dello schema di provvedimento pubblicato.

### **OSSERVAZIONI GENERALI**

Considerando la complessità dei contenuti del Documento emanato dall'Autorità, nonché gli orientamenti presenti nello schema di provvedimento in particolare su argomenti già presenti nel primo e nel secondo Documento di Consultazione, ANIGAS fornisce la propria posizione sulla base degli elementi attualmente a disposizione e si riserva di integrare o modificare gli orientamenti qui espressi, eventualmente, anche a valle di auspicabili futuri incontri.

ANIGAS accoglie con favore l'impostazione generale del documento di consultazione volta a superare il vecchio metodo parametrico, in vigore nel secondo periodo di regolazione, sia in relazione ai costi operativi che ai costi di capitale.

In particolare condivide la proposta di valutare il capitale investito esistente mediante il criterio del costo storico rivalutato nelle località per le quali si dispone di dati di costo stratificati per tipologia di cespiti e per anno di formazione. Allo stesso modo ANIGAS valuta positivamente l'introduzione di un meccanismo alternativo volto a consentire di valutare comunque il capitale investito delle località in cui non si dispone di dati di costo stratificati.

Risulta, invece, critica la proposta di porre un parametro di gradualità al capitale investito sulla base della RAB nazionale. La gradualità al più deve essere applicata sul singolo operatore e, comunque, per un periodo più limitato rispetto a quello proposto.

ANIGAS, infine, non condivide di utilizzare il metodo di valutazione degli investimenti a partire dal 2010 sulla base di costi standard. ANIGAS, invece, ritiene utile l'utilizzo di un prezzario al fine di confrontare i costi effettivi e quelli standard fornendo eventuali giustificazioni all'Autorità in caso di particolari scostamenti. A tal scopo ANIGAS ritiene indispensabile ai fini della quantificazione dei prezzi unitari dei singoli elementi dell'impianto di proseguire il confronto iniziato tra Autorità e operatori.

Inoltre, ANIGAS intende portare all'attenzione dell'Autorità le seguenti considerazioni:

- la vita utile proposta è rappresentativa delle durate convenzionali tariffarie delle infrastrutture che sono da utilizzare esclusivamente ai fini tariffari; è necessario, quindi, sostituire la dicitura "vita utile convenzionale ai fini regolatori" con "durata convenzionale tariffaria";
- i contributi sono frutto di negoziazioni bilaterali tra Enti ed operatori al fine di regolare situazioni economico-finanziarie personalizzate e come tali non dovrebbero essere mai computati ai fini tariffari;

- la maggiore rischiosità della distribuzione gas rispetto ad altri settori regolati non sembra adeguatamente riflessa nei livelli di WACC e di  $\beta$ . Inoltre il fattore rischio dovrebbe tener conto di altri elementi specifici che impattano sull'attività di distribuzione e sui relativi risultati; in particolare quelli legati alle concessioni, alla loro durata e "contendibilità", alle incertezze del quadro normativo in relazione al calcolo dell'indennizzo a fine concessione e dei costi connessi alla sistematica litigiosità post-aggiudicazione;
- sul fronte dei canoni concessori si rileva la necessità di procedere ad un riconoscimento in tariffa dei canoni amministrativi veri e propri (es. Tosap, Cosap, ICI, Canoni corrisposti a Enti, Art. 46 L.F.). Tuttavia ANIGAS non condivide l'ipotesi secondo la quale al fine di ottenere il riconoscimento in tariffa degli incrementi dei canoni disposti dai Comuni, secondo quanto previsto dal decreto legge 159/07, debba essere fornita da parte di questi ultimi apposita documentazione comprovante l'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti;
- relativamente al meccanismo di perequazione preso atto della proposta di unificazione delle zone tariffarie pro-cliente finale e pro-venditori, ANIGAS ritiene tuttavia che il meccanismo proposto dovrebbe riconoscere all'operatore l'effetto scala sul vincolo dei ricavi dovuto alla crescita dei pdr serviti dell'impianto in luogo del c.d. "effetto volume" riconosciuto nel precedente periodo tariffario;
- per i recuperi di produttività, premesso che il settore ha subito riduzioni superiori ad un 30% cumulato negli ultimi 8 anni, si avanza l'ipotesi di riconsiderare i tassi di recupero di produttività proposti per la determinazione dei costi operativi di base (2006) utilizzando gli x-factor dell'operatore e, successivamente, prevedere un meccanismo di decalage;

- in merito ai termini per la presentazione dei dati ai fini delle determinazioni tariffarie occorre sottolineare che se da un lato il termine del 30 novembre, previsto per il primo anno di attuazione della delibera, appare eccessivamente stringente, anche in considerazione degli ingenti cambiamenti proposti nella regolazione tariffaria e dell' indisponibilità ad oggi della necessaria modulistica, dall'altro il termine del 15 novembre, previsto a regime per gli anni successivi, potrebbe non garantire la definizione delle tariffe entro l'inizio del nuovo anno e pertanto si propone un'anticipazione al 15 ottobre anche al fine di evitare proroghe dei periodi tariffari e delle relative attività di conguaglio.

## **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

### **Art. 8-9 - CESPITI CENTRALIZZATI**

Anigas non condivide la proposta di un riconoscimento di costi sui cespiti centralizzati determinati in modo parametrico. In particolare si fa riferimento agli investimenti in ICT che, in un'industria che sempre di più è chiamata a fare da arbitro del sistema, sono strategici e necessitano di continue rivisitazioni ed upgrading. Basti soltanto pensare allo sforzo finanziario e temporale che questo stesso provvedimento richiede alle strutture informatiche degli operatori. Il riconoscimento proposto nel Documento è invece di gran lunga inferiore rispetto ai reali costi aziendali. Riguardo agli spazi per addetto concessi a remunerazione, sono anch'essi di molto inferiori rispetto a quanto effettivamente utilizzato.

## **Art. 10-15 - RAB E AMMORTAMENTI**

Ferma restando l'adozione del metodo del costo storico rivalutato nelle località per le quali si dispone di dati di costo stratificato, ANIGAS ritiene indispensabile consentire di valutare, comunque, il capitale investito delle località in cui non si dispone, in tutto o in parte, di dati di costo storico stratificati per tipologia di cespiti e per anno di formazione.

In relazione all'attuale proposta, ANIGAS propone di estendere la metodologia alternativa di cui all' art. 14 alle acquisizioni di società e di rami aziendali ed alle fusioni per incorporazione indipendentemente dall' anno di acquisizione, pur rispettando quanto previsto nella del. 170/04, relativamente agli investimenti.

In relazione alla metodologia proposta nell'articolo 14.4 del documento di consultazione, si propongono le seguenti modifiche.

Per quanto riguarda l'anzianità convenzionale questa andrebbe calcolata considerando la percentuale del fondo ammortamento sul valore lordo, moltiplicata per la vita utile o, in alternativa, dividendo il valore residuo per la quota di ammortamento teorica.

L'attuale formulazione risulterebbe penalizzante in quanto sottostima la vita residua che viene calcolata dividendo il valore residuo per l'ammortamento di bilancio. Inoltre la data alla quale si riferisce il fondo ammortamento sul quale si calcola l'anzianità e l'anno a partire dal quale si sottrae la stessa anzianità, al fine di identificare l'anno di formazione del cespiti, devono coincidere.

L'applicazione di tale metodologia dovrebbe restituire al 31.12.2006 il valore netto iscritto nei bilanci al momento dell'acquisizione, rivalutato con il deflatore dalla data di acquisizione fino al 2006.

Dal punto di vista operativo, la determinazione dei dati patrimoniali alla data di acquisizione potrebbe presentare delle difficoltà in quanto tali dati

possono essere stati oggetto di rettifiche o riclassificazioni, come in occasione dell'implementazione dei principi contabili internazionali IAS.

Pertanto sembra opportuno che, con la metodologia alternativa, i dati siano determinati a partire da quelli iscritti a bilancio al 31.12.2006, ricostruendo il fondo ammortamento alla data di acquisizione e scorporando eventuali rivalutazioni successive.

Lo stesso vale nel caso in cui sia riscontrata la parziale mancanza di cespiti come, per esempio, può avvenire nelle località in cui i cespiti siano di proprietà del Comune. ANIGAS propone, nel caso in cui il Comune non disponga dei dati a libro cespiti o ne disponga in modo non coerente con le previsioni dell' Autorità in materia tariffaria (per es. beni pervenuti al Comune per gratuita reversibilità, trattamento contabile a contabilità finanziaria, non obbligatorietà di tenuta del registro beni ammortizzabili per gestioni anteriori all' obbligo di legge o per cessata attività etc), l'applicazione di una metodologia basata su un valore di capitale investito desunto da concessioni con la stessa anzianità oppure altri criteri opportunamente giustificati dall' impresa.

#### **Art. 16 - CONTRIBUTI**

ANIGAS apprezza la proposta dell'Autorità in merito ai contributi allacciamento che sembra aver tenuto conto di quanto espresso dagli operatori nelle precedenti consultazioni.

Occorre evidenziare che, nella maggior parte dei casi, le associate ANIGAS hanno trattato i contributi di allacciamento in conto economico. Tuttavia taluni operatori potrebbero aver trattato contabilmente tali contributi indifferentemente a conto economico o in conto capitale. Pertanto ANIGAS ritiene che, al fine di non introdurre penalizzazioni per le

diverse modalità di trattamento dei contributi allacciamento, sarebbe opportuno non decurtare tali contributi.

In relazione alla richiesta dell' Autorità di fare riferimento agli atti amministrativi per i contributi pubblici, si fa presente che i tempi di risposta dei Comuni sono lunghi e che pertanto le tariffe andranno definite inizialmente sulla base delle risultanze contabili.

In generale si ritiene che i contributi di cui all' art. 16 oltre le previste rivalutazioni debbano essere computati a valore netto attualizzato, in base alle aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni a cui possono essere ricondotti.

#### **Art. 17 - GRADUALITÀ**

ANIGAS ritiene molto critica la proposta di porre un parametro di gradualità al capitale investito sulla base della RAB nazionale. La gradualità al più deve essere applicata sul singolo operatore e, comunque, per un periodo più limitato rispetto a quello proposto.

#### **Art. 23-41-42 - OPEX E X-FACTOR**

Al fine di evitare discontinuità nella metodologia di calcolo delle nuove opex rispetto al precedente periodo regolatorio si propone quanto segue.

Per gli operatori che hanno avuto X-factor ridotti di cui alla delibera 218/06, le Opex dovrebbero essere calcolate moltiplicando il t(dis) riportato nella tabella 4 per il fattore:

$$f_c = \frac{(1 - X_{2006 (218/06)} \%) (1 - X_{2007 (218/06)} \%) }{(1 - 4,4\%) (1 - 4,6\%)}$$



Occorre inoltre rilevare che il livello di X-factor proposto appare eccessivo se si considera il fatto che nei precedenti periodi regolatori sono stati imposti degli obiettivi di efficienza piuttosto elevati: il settore ha subito riduzioni superiori ad un 30% cumulato negli ultimi 8 anni.

#### **Art. 18-20 - WACC**

ANIGAS non ritiene adeguato il valore proposto (7,6%) perché non riflette la situazione attuale dei mercati finanziari e l'evoluzione del quadro normativo.

Peraltro, poiché l'Autorità non ha reso note le ipotesi sottostanti alla determinazione del WACC, non risulta possibile effettuare osservazioni puntuali oltre quelle già espresse nelle precedenti consultazioni.

Occorre infine considerare che la recente grave crisi dei mercati finanziari ha determinato un rilevante incremento del costo del debito.

#### **Art. 23-47-51 - TARIFFE DI RIFERIMENTO E MECCANISMI DI PEREQUAZIONE**

Relativamente al meccanismo di perequazione, ANIGAS ritiene interessante la proposta di unificazione delle zone tariffarie pro-cliente finale e pro-venditori, tuttavia il meccanismo proposto dovrebbe riconoscere all'operatore un vincolo sui ricavi "certo" che non può diminuire per effetto del numero dei pdr attesi.

Pertanto la tariffa di riferimento dovrebbe tener conto per omogeneità del numero di pdr rilevati alla stessa data in cui vengono definite le componenti di costo riconosciuto. Successivamente in fase di perequazione dovranno essere computati i pdr effettivamente consuntivati. Si propone di sostituire agli art. 23-24 il NUA att. con il NUA t-2.

### **Art. 30-31 - MISURA**

ANIGAS ribadisce la necessità che venga riconosciuto l'ammortamento relativo ai contatori dismessi in seguito all'installazione dei nuovi misuratori elettronici, secondo quanto già espresso nella precedente consultazione.

### **Art. 32 - LETTURE**

ANIGAS ritiene che il corrispettivo Trac debba essere commisurato alle frequenze di lettura previste dalla delibera n. 229/01 assumendo che il servizio di autolettura sia garantito dalle Società di vendita.

Pertanto il corrispettivo dovrebbe essere determinato anche alla luce delle nuove regole in corso di analisi nei tavoli di lavoro del "CRDG tipo".

Riguardo alle letture aggiuntive rispetto a quelle minime si ribadisce quanto già detto in risposta al secondo documento di consultazione. In particolare si ritiene che le letture che per caratteristiche di disomogeneità non possono essere inserite in un ciclo, il corrispettivo andrebbe determinato considerando che la rilevazione della lettura singola in loco e la gestione della lettura hanno costi elevati, eventualmente rilevabili dai singoli operatori.

Anche in relazione alle letture di switch non si ritiene congruo il costo di 5 € considerato che non possono essere programmate sia temporalmente che territorialmente come le letture di ciclo. ANIGAS propone quindi un corrispettivo da prezzario rilevabile dai singoli operatori.

In termini più generali, ANIGAS sottolinea che la fissazione di un corrispettivo vincolante nella tariffa di distribuzione per la remunerazione dell'attività di lettura, non potrà in nessun modo passare attraverso una decurtazione della componente QVD delle condizioni economiche di fornitura per il mercato vincolato; infatti, indipendentemente dal livello che sarà fissato per la remunerazione del servizio di lettura, questo deve risultare "passante" in tariffa. A ciò si aggiunga che la QVD dovrà comunque remunerare i costi ricadenti sugli operatori della vendita di

nuova regolazione in generale e di quella implicita nel riassetto della attività di misura in particolare.

#### **Art. 34-40 - SISTEMI INFORMATIVI**

La nuova struttura tariffaria richiede interventi significativi sui sistemi informativi aziendali impattati dal futuro provvedimento (gestione misure, fatturazione, credito, reportistica) peraltro non coperti dalla remunerazione tariffaria. Tali interventi non appaiono compatibili con la scadenza del 1° gennaio 2009.

In relazione alla revisione della struttura delle tariffe di distribuzione, ANIGAS considera critica la proposta di prevedere una rendicontazione dettagliata per attività della quota fissa oltre che una quota variabile a scaglioni di consumo costruita su otto fasce di consumo. Tutto ciò comporta una maggiore complessità gestionale anche nei conguagli, senza contare la complessità di trattamento delle misure a cavallo d' esercizio con prezzi e misure non più omogenee tra loro. In ogni caso la gestione di cui sopra, la necessità di una mappatura ai fini dell'applicazione dei nuovi coefficienti M, il rilascio del nuovo sistema di fatturazione porteranno ad avere un nuovo sistema integrato non prima di giugno 2009.

In considerazione del fatto che le fatturazioni avvengono con un lag temporale di due mesi si renderà, comunque, necessario prevedere un periodo di proroga delle vecchie tariffe almeno per il primo trimestre del 2009, al fine di non interrompere il ciclo di fatturazione del distributore.

In ogni caso sarebbe opportuno che le nuove regole fossero compatibili con i sistemi informatici e di rendicontazione dei venditori.

### **Art. 38 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEI VOLUMI**

L'introduzione di una correzione convenzionale dei volumi misurati a fini tariffari, in sostituzione della precedente correzione della tariffa, richiede che contestualmente siano definiti in modo chiaro ed univoco tutti i conseguenti risvolti di carattere fiscale (in particolare relativi alla quantità su cui debbono essere applicate le accise).

Inoltre:

- l'introduzione di tale nuova modalità di correzione richiede conseguenti adeguamenti informatici;
- l'introduzione della soglia di pressione convenzionale di 25 mbar richiede la verifica e l'aggiornamento della mappatura di tutti i punti di riconsegna gestiti.

Ciò senza considerare che:

- sarebbe necessario chiarire esattamente se per altitudine sul livello del mare del Comune si intende quella indicata dal DPR 412/93 o meno;
- l'ipotesi di differenziare il trattamento dei punti di riconsegna con pressione convenzionale superiore a 25 mbar a seconda che la differenza con l'altitudine della località sia superiore a 100 m o meno, si ritiene troppo complicata e di difficile attuazione pratica, in quanto occorrerebbe rilevare manualmente l'altitudine effettiva di numerosi punti di riconsegna partendo da una base cartografica (quella IGM) sì omogenea ma con un livello di dettaglio che difficilmente può consentire la determinazione esatta dell'altitudine dei singoli punti di riconsegna;
- non risultano chiare le ragioni per cui è stata introdotta, rispetto a quanto disposto con la delibera 237/00, la variazione della pressione convenzionale da utilizzare per la maggioranza dei punti di riconsegna da 0,022 bar a 0,020 bar;

- non è chiaro se come punti di riconsegna con pressione di misura convenzionale superiore a 25 mbar per i quali, nel caso di pressione non regolata prima del gruppo di misura, debba essere obbligatoriamente installato un correttore di misura, si intendano solo quelli in media pressione o anche quelli in bassa pressione, senza comunque la possibilità di applicare un coefficiente correttivo K (possibilità peraltro ad oggi prevista dal codice di rete tipo della distribuzione gas);
- l'imposizione del numero di cifre decimali con cui utilizzare i coefficienti correttivi, può comportare la necessità di ulteriori adeguamenti informatici.

Fermo restando quanto sopra, in termini più generali, ANIGAS considera positivamente l'orientamento del documento verso la definizione univoca dei fattori di correzione, eliminando ogni residua possibilità di adottare metodologie alternative a quella definita dalla AEEG. Il giudizio di positività è ovviamente subordinato all'applicazione di questa nuova metodologia a tutte le fattispecie interessate: fatturazione vendita, fatturazione distribuzione, allocazione gas, gestione fiscalità. Sarebbe assolutamente inaccettabile una asimmetria di trattamento degli stessi volumi nelle diverse fattispecie.

ANIGAS ritiene, in particolare, sempre ai fini di armonizzazione del trattamento della misura all'interno della filiera gas, che sia necessario esplicitare che il "nuovo" coefficiente M verrà utilizzato per correggere i volumi misurati non solo ai fini della tariffa di distribuzione, ma anche per la fatturazione del gas venduto ai clienti finali. Attualmente, infatti, il combinato disposto delle delibere 138/03 e 237/00 prevede che il coefficiente M (determinato secondo una metodologia diversa da quella proposta per il III periodo di regolazione) debba essere applicato non direttamente ai volumi, ma alle quote tariffarie.

Inoltre, ai fini della fatturazione della vendita gas ai clienti finali è necessario che i valori di PCS calcolati secondo la metodologia indicata

dall'art. 16 della delibera 237/00 siano resi disponibili ai venditori dalle imprese di distribuzione tramite il loro sito Internet e, preferibilmente, anche tramite il sito Internet della stessa AEEG.

ANIGAS ritiene, infine, necessario segnalare che l'abbandono del coefficiente di correzione tariffaria M, sostituito con un coefficiente di correzione dei volumi, in nome di una, astrattamente condivisibile, armonizzazione della disciplina della correzione, dovrà essere vagliata dalla AEEG con particolare riferimento alla compatibilità con la normativa metrologica e fiscale. ANIGAS assumerà che una eventuale delibera in tal senso abbia avuto il suddetto avallo.

#### **Art. 54 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE RACCOLTE**

Si propone di aggiungere, dopo la frase “*relativi ai servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e vendita*”, la precisazione “*ivi inclusi i relativi adempimenti fiscali*”. Infatti, l'uso dei dati di misura ai fini fiscali, non può essere vincolato all'ottenimento del consenso scritto da parte del soggetto titolare del punto di riconsegna interessato.

#### **Art. 55 – CONSERVAZIONE DELLE RILEVAZIONI**

ANIGAS propone, all'articolo 55 comma 55.1, di cancellare la frase “dell'applicazione dei meccanismi tariffari vigenti e con finalità legate ai servizi regolati”. Si ritiene indispensabile, infatti, che la conservazione dei dati di misura a scopo di verifica non sia limitata ai soli aspetti tariffari e ai soli segmenti regolati della filiera gas, ma debba essere garantita anche per fini fiscali e per tutte le finalità inerenti il servizio gas, a prescindere dalla regolazione o meno dello stesso.

#### **Art. 58 - CANONI DI CONCESSIONE**

ANIGAS non condivide l'ipotesi secondo la quale al fine di ottenere il riconoscimento in tariffa degli incrementi dei canoni disposti dai Comuni,

secondo quanto previsto dal decreto legge 159/07, debba essere fornita da parte di questi ultimi apposita documentazione comprovante l'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti.

Occorre infatti evidenziare che lo stesso decreto legge 159/07 prevede che gli importi derivanti dall'incremento dei canoni siano destinati, prioritariamente ma non esclusivamente, all'attivazione dei suddetti meccanismi di tutela.

In generale non si ritiene corretto penalizzare le imprese distributrici in relazione ai comportamenti dei comuni, anche in considerazione del fatto che i distributori devono riconoscere l'incremento dei canoni ai Comuni in ogni caso.

Infatti la documentazione che il distributore dovrebbe produrre non è nella disponibilità del distributore stesso.

In sostanza la destinazione prioritaria (e dunque non esclusiva) dei fondi "all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti" prevista dall'art.46 bis D.L. n.159/08 è una scelta del Comune che:

- potrebbe non risultare da atti noti al concessionario
- potrebbe non essere stata adottata senza per questo rendere meno vincolante l'obbligo di pagare l'aumento del canone in mancanza di annullamento dell'atto amministrativo che lo dispone
- potrebbe non essere in concreto effettuata senza che il concessionario ne abbia riscontro poiché, riguardando i "costi dei consumi", concerne l'attività di vendita del gas e non di distribuzione
- in ogni caso il concessionario non ha diritto di controllare l'attività del concedente al riguardo né di ricevere copia dei documenti.

Si propone quindi di eliminare la condizione.

### **Art. 59 - SPOSTAMENTO GRUPPI DI MISURA**

In relazione alla proposta dell’Autorità è importante evidenziare anzitutto che l’ammontare degli investimenti risulta piuttosto ingente e non compatibile con le attuali previsioni del documento di consultazione.

Inoltre gli investimenti effettuati a valle del contatore non sarebbero interamente recuperati a causa della scadenza a breve delle concessioni e non troverebbero, inoltre, copertura attraverso l’indennizzo di fine concessione.

Sarebbero inoltre da chiarire le responsabilità del distributore, del cliente e dell’installatore in termini di conformità alla normativa vigente sulla parte d’impianto a valle del contatore. Pertanto su tale parte di impianto il distributore non ha titolo ad intervenire ed a rilasciare il certificato di conformità, non potendo operare direttamente sul post-contatore.

Si ritiene pertanto che tale norma dovrebbe essere rimandata ad un successivo provvedimento, a valle di un censimento e di ulteriori approfondimenti, eventualmente inquadrando la problematica nel programma di ammodernamento del parco contatori.